

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO  
NR. 14 DEL 06 APRILE 2026

lavoro**facile**.it  
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

## INDICE

<b>ADEMPIMENTI</b>	<b>3</b>
<b>FESTIVITÀ</b>	<b>4</b>
<b>SCADENZARIO</b>	<b>5</b>
<i>APRILE 2026</i>	5
<i>MAGGIO 2026</i>	10
<b>NEWS IN MATERIA DI LAVORO</b>	<b>14</b>
<i>SIISL attivo dal 1° aprile: fase iniziale senza obbligo di pubblicazione offerte per l'accesso ai benefici contributivi</i>	14
<i>CIGS imprese in cessazione: chiarimenti sulla proroga 2026</i>	14
<i>Nuovo bonus mamme: disponibile la funzione "Chiedi riesame"</i>	15
<i>Contributo SANIMODA: aumento dal 1° aprile 2026</i>	16
<i>Determinato il costo medio orario del lavoro per il personale di imprese multiservizi</i>	17
<i>Via libera a ISCRO e DIS-COLL se i contributi alla gestione separata risultano pagati correttamente</i>	17
<i>L'interesse di dilazione e differimento dei debiti contributivi scende al 4,15%</i>	18
<i>Borse di studio erogate da enti pubblici: imponibili ai fini Irpef</i>	18
<i>Cassa Commercialisti: versamento anche tramite F24 dal 4 maggio 2026</i>	19
<i>Deducibilità ai fini IRAP del costo del personale all'estero: i chiarimenti del fisco</i>	20
<i>Fondo paritetico interprofessionale FONDOFORMAZIONE: modalità operative per l'adesione</i>	21
<i>Riscossione contributi: nuove convenzioni con gli enti bilaterali</i>	22
<i>DURC regolare anche quando INPS accoglie la domanda di rateazione oltre i 15 giorni</i>	22
<b>APPROFONDIMENTI</b>	<b>24</b>
<i>SIISL al via: istruzioni operative per l'uso</i>	24
<i>Contributo asilo nido con permesso di soggiorno semestrale</i>	25
<i>TFS e TFR nella PA: riepilogati i termini per il pagamento</i>	27
<i>Rilasciata la versione 4.31.5 dell'allegato tecnico Uniemens</i>	28
<i>Riscossione contributi: al via il nuovo schema convenzionale</i>	30
<i>Impatriati: dal 2027 regole più stringenti</i>	31
<i>Bonus giovani 2026 fino al 30 aprile</i>	33
<i>Domande lavori usuranti 2027: scadenza al 1° maggio 2026</i>	34
<i>Assegni familiari 2026</i>	35
<b>QUESITI IN MATERIA DI LAVORO</b>	<b>37</b>
<i>Superminimo solo per alcuni mesi dell'anno</i>	37
<i>Quesito welfare</i>	38

## ADEMPIMENTI

### Calendario ISTAT 2026

COMUNICATO ISTAT	PERIODO DI RIFERIMENTO
Venerdì 16 gennaio	Dicembre 2025
Lunedì 23 febbraio	Gennaio 2026
Martedì 17 marzo	Febbraio 2026
Giovedì 16 aprile	Marzo 2026
Venerdì 15 maggio	Aprile 2026
Martedì 16 giugno	Maggio 2026
Giovedì 16 luglio	Giugno 2026
Mercoledì 12 agosto	Luglio 2026
Mercoledì 16 settembre	Agosto 2026
Venerdì 16 ottobre	Settembre 2026
Martedì 17 novembre	Ottobre 2026
Mercoledì 16 dicembre	Novembre 2026

### La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Mar-25	121,4	0,998336	0,748752	<b>0,375</b>	1,123752	1,01123752
Apr-25	121,3	0,915141	0,686356	<b>0,500</b>	1,186356	1,01186356
Mag-25	121,2	0,831947	0,623960	<b>0,625</b>	1,248960	1,01248960

Giu-25	121,3	0,915141	0,686356	<b>0,750</b>	1,436356	1,01436356
Lug-25	121,8	1,331115	0,998336	<b>0,875</b>	1,873336	1,01873336
Ago-25	121,8	1,331115	0,998336	<b>1,000</b>	1,998336	1,01998336
Set-25	121,7	1,247920	0,935940	<b>1,125</b>	2,060940	1,02060940
Otto-25	121,4	0,998336	0,748752	<b>1,250</b>	1,998752	1,01998752
Nov-25	121,3	0,915141	0,686356	<b>1,375</b>	2,061356	1,02061356
Dic-25	121,5	1,081531	0,811148	<b>1,500</b>	2,311148	1,02311148
Gen-26	100,4	0,317367	0,238025	<b>0,125</b>	0,363025	1,00363025
Feb-26	100,9	0,816955	0,612716	<b>0,250</b>	0,862716	1,00862716

## FESTIVITÀ

### 06 aprile

**Pasquetta:** (festività dell'angelo) - per i mensilizzati è già incluso nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

### 25 aprile

**Festa della Liberazione:** - per i mensilizzati è già incluso nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

### 01 maggio

**Festa del Lavoro:** per i mensilizzati è già incluso nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

## SCADENZARIO

### APRILE 2026

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
<b>3 venerdì</b>				
Libretto famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center	Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017
<b>10 venerdì</b>				
Contributi dirigenti terziario	Aziende commercio, trasporto e spedizione	Versamento dei contributi a favore dei Fondi di previdenza integrativa e assistenziale per i dirigenti in relazione al trimestre precedente	FPDAC (Fondo M. Negri) a mezzo mod FN-001 tramite Bnl  FASDAC (Fondo M. Besusso) a mezzo mod C/01 tramite Bnl  PREVIR a mezzo mod FN-001 tramite Bnl	CCNL 2.7.2016
Contributi colf	Datori di lavoro domestico	Versamento dei contributi dovuti per i lavoratori domestici in relazione al trimestre precedente	INPS  in via telematica o tramite contact center oppure a mezzo intermediari	Art. 8 DPR 1204/1971  Inps circ. 9/2026
<b>16 giovedì</b>				
Prepensionamento	Datori di lavoro con più di 15 dipendenti	Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino non più di 7 anni per andare in pensione	INPS	Art. 4 L. 92/2012 - INPS circ. 119/2013 - INPS mess. 2873/2020

**16 giovedì**

Versamento imposte e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute dai sostituti di imposta nel mese precedente; - contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente; - contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per collaborazioni coordinate, a progetto e associazione in partecipazione pagate nel mese precedente; - contributo mensile pescatori;- contributi sui compensi pagati nel mese di marzo 2026, eccedenti la franchigia di 5000 euro annui, ai lavoratori autonomi occasionali - contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; - addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA.	<p><b>Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline – con remote banking)</li> <li>- tramite intermediari abilitati Entratel</li> </ul> <p><b>Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure</li> <li>- Uffici postali abilitati</li> <li>- concessionario della riscossione mediante modello F24.</li> </ul> Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati.	D.Lgs 9.7.1997, n. 241, artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001 - art. 37 L. 248/2006 - Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007)
Contributi INPGI	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive o aziende di altri settori con giornalisti alle dipendenze	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 2/2026

## 20 lunedì

Contributi Previdai	Imprese industriali	Versamento dei contributi dovuti sulle retribuzione corrisposta ai dirigenti iscritti al Previdai, nel trimestre precedente	Previdai mediante c/c bancario e denuncia in via telematica	Accordo collettivo 24.11.2004 Accordo collettivo 25.11.2009 – Circ. Previdai circ. 32/2010  Previdai news 1.4.2020
Comunicazioni obbligatorie marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008  Art. 40 L. 133/2008  Min. lavoro nota 28.7.2008
Comunicazioni obbligatorie somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati, compreso l'attivazione o la proroga del lavoro agile	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	art. 4-bis, comma 7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 - DI 30.10.2007 - Min. lavoro nota 21.12.2007
Comunicazioni obbligatorie P.A.	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente, compreso l'attivazione o la proroga del lavoro agile	Al lavoratore	art. 5 L. 4.11.2010, n. 183
Piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it , con il mod. UNI-piattaforme	Art. 9 bis L. 608/1996  Decreto 23.2.2022

**23 giovedì**

	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale	Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019  Agenzia entrate circ. 1/2020
--	---	--	---	---

**25 sabato (slitta a lunedì 27 aprile)**

Contributi Enpaia	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente	ENPAIA  Tramite sistema di pagamento PagoPa	Legge 29 novembre 1962, n. 1655 -  Enpaia circ. dicembre 2008, n. 2  Sito web Enpaia
-------------------	---------------------------	---	---	--

**30 giovedì**

Denuncia contributiva	Datori di lavoro e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente	INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min. lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008  art. 40 Legge 214/2011
Contratto agenzia	Imprese preponenti	Invio del conto provvigioni e liquidazione agli agenti e rappresentanti delle provvigioni del trimestre precedente	agli agenti e rappresentanti mediante dichiarazione da parte del preponente	Accordi economici collettivi

**30 giovedì**

Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente.	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015  D.Lgs. 185/2016
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di febbraio 2026	INPS In via telematica	Art. 7 D.Lgs. 148/2015  Min. lavoro circ. 1/2022  INPS circ. 18/2022
Parità di genere	Generalità datori	Domanda di esonero contributivo per i datori di lavoro in possesso entro il 31.12.2025 della certificazione sulla parità di genere	INPS in via telematica tramite modulo <i>on-line</i> "PAR_GEN"	Art. 46 bis D.Lgs. 198/2006 Art. 5 L. 162/2021 D.M. 29.4.2022  INPS mess. 3804/2025
Dichiarazione Precompilata	Contribuenti con redditi di lavoro dipendente e autonomo	Messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi 2025	Mediante dichiarazione precompilata sul sito web dell'Agenzia entrate	Art. 19 D.Lgs. 1/2024
Certificazione unica (CU)	Generalità dei sostituti di imposta	Invio e Consegna della certificazione unica (CU) dei redditi di lavoro autonomo e diversi corrisposti nel 2025	Agenzia delle entrate in via telematica  Lavoratori autonomi tramite mod. CU/2026	D.Lgs. 175/2014 Art. 4 c. 6 quinquies Dpr 322/1998  Agenzia entrate provv. 15.1.2026

## MAGGIO 2026

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
------	-------------	-------------	----------	-------

### 1 venerdì (slitta a sabato 2 maggio)

Lavori usuranti	Lavoratori addetti ai lavori usuranti che maturano i requisiti ridotti nel 2027	Presentazione della domanda di accesso ai benefici previdenziali per avere svolto lavori usuranti.	INPS o altro Ente previdenziale di iscrizione Anche tramite Patronato	D.Lgs. 67/2011 - DM 20.9.2011 Art. 1 L. 232/2016 INPS mess. 812/2024
-----------------	---	--	--	--

### 3 domenica (slitta a lunedì 4)

Libretto famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center	Art. 54 bis L. 96/2017  INPS circ. 107/2017
-------------------	--------------------------------	--	--	---

### 16 sabato

Prepensionamento anziani	Datori di lavoro con più di 15 dipendenti	Versamento della provvista del trattamento provvisorio da erogare nel mese successivo ai lavoratori a cui manchino meno di 7 anni per la pensione	all'Inps dopo avere concordato coi sindacati l'esodo anticipato	Art. 4 L. 92/2012 -  INPS circ. 119/2013 - INPS mess. 2873/2020
Versamento imposte e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute dai sostituti di imposta nel mese precedente; - contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente; - contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per collaborazioni coordinate e associazione in partecipazione pagate nel mese precedente; - contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; - contributi dovuti all'INPS da artigiani e commercianti (contributo sul minimale 1° trimestre 2026); - contributo mensile pescatori autonomi - contributi sui compensi	<b>Titolari di partita IVA</b> con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline con remote banking) - intermediari abilitati Entratel. <b>Per i non titolari di partita IVA</b> con F24 cartaceo tramite: - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile - Uffici postali abilitati; - concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati.	D.Lgs 9.7.1997, n. 241, artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001  - art. 37, c. 49 L. 248/2006 - Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007

		pagati nel mese di aprile 2026, eccedenti la franchigia di 5000 euro annui, ai lavoratori autonomi occasionali; - seconda rata del versamento del premio INAIL per autoliquidazione 2026; - addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA		
--	--	---	--	--

**16 sabato**

TFR	Datori che hanno raggiunto i 60 addetti a fine 2025	Obbligo di versare il TFR pregresso (rimasto in azienda) dovuto dal 1° gennaio 2026	INPS A mezzo denuncia Uniemens	Art. 1 L. 199/2025  INPS circ. 12/2026
Contributi Inpgi	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive o aziende di altri settori con giornalisti	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008  circ. 2/2026

**20 mercoledì**

Contributi Enasarco	Soggetti preponenti nel rapporto di agenzia	Versamento dei contributi previdenziali per il primo trimestre 2026, relativi agli agenti e rappresentanti e presentazione della relativa distinta.	Enasarco Tramite: PagoPA: pagamento standard e automatico proposto dal sistema; Addebito su c/c bancario della ditta mandante (Mandato Sepa).	Art. 2, L. n. 12/73 D.M. 24.2.1984  Enasarco regolamento 2013  Istruzioni sito web Enasarco
Comunicazioni obbligatorie marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008  Art. 40 L. 133/2008  Min. lavoro nota 28.7.2008
Comunicazioni obbligatorie somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	art. 4-bis, comma 7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 - DI 30.10.2007 – Min. lavoro nota 21.12.2007

**20 mercoledì**

Comunicazioni obbligatorie P.A.	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente	al lavoratore	art. 5 L. 4.11.2010, n. 183
Piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito <a href="http://servizi.lavoro.gov.it">servizi.lavoro.gov.it</a> , con il mod. UNI-piattaforme	Decreto 23.2.2022

**24 domenica**

Sicurezza sul lavoro	Generalità datori di lavoro	Termine entro cui devono essere completati i corsi e gli aggiornamenti dei corsi formativi in materia di sicurezza sul lavoro in base al nuovo Accordo stato-Regioni del 2025		Accordo stato-regioni del 24.5.2025
----------------------	-----------------------------	---	--	-------------------------------------

**25 lunedì**

	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale	Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019  Agenzia entrate circ. 1/2020  Art. 23 D.L. 23/2020
Contributi agricoli	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente e pagamento dei contributi del mese	ENPAIA  Tramite sistema di pagamento PagoPa	Legge 29 novembre 1962, n. 1655 - Enpaia circ. dicembre 2008, n. 2 Sito web Enpaia

**28 giovedì**

Sicurezza lavoro	Imprese ed enti no profit	Presentazione della domanda di finanziamento dei progetti di miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro (bando ISI 2025)	INAIL  In via telematica	Art. 1 c. 862/2015  INAIL sito web 18.12.2025
------------------	---------------------------	--	--------------------------------	---

**31 domenica (slitta a lunedì 1° giugno)**

Differimento ferie	Generalità dei datori di lavoro	Presentazione della domanda di differimento degli adempimenti contributivi in caso di chiusura per ferie collettive	INPS - Comitato provinciale	D.M. 24.2.1984
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di marzo 2026	INPS In via telematica	Art. 7 D.Lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022
Denuncia contributiva	Datori di lavoro e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente	INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
Contributi Fasi	Aziende industriali	Versamento al FASI dei contributi a carico azienda e dirigente relativi al 2° trimestre 2026	FASI - mediante bollettino bancario; - mediante domiciliazione bancaria - bonifico con cod. autorizzazione	Accordo 24.11.2004 FASI circolare gennaio 2026
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail Mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione progressiva automatica, <b>oppure su supporti magnetici</b>	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min. lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008 art. 40 legge 214/2011

## NEWS IN MATERIA DI LAVORO

### **SIISL attivo dal 1° aprile: fase iniziale senza obbligo di pubblicazione offerte per l'accesso ai benefici contributivi**

Con il comunicato del 30 marzo 2026, il Ministero conferma l'attivazione della piattaforma SIISL ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 159/2025. Nel periodo di transizione, non sarà obbligatorio inserire le offerte di lavoro ai fini dell'accesso ai benefici contributivi.

Il Ministero del Lavoro ha infatti ribadito il termine del 1° aprile quale decorrenza per l'accesso alla piattaforma SIISL: sarà possibile accedere al portale per la trasmissione telematica in via sperimentale delle comunicazioni obbligatorie e per la pubblicazione delle posizioni lavorative disponibili, come previsto dalla normativa.

Tuttavia, nelle more della conclusione dell'iter di recepimento della Direttiva sulla Trasparenza Salariale e dell'adozione del decreto ministeriale che definirà nel dettaglio le modalità attuative dei vari adempimenti, viene specificato che non sarà obbligatorio inserire le posizioni lavorative disponibili quale requisito per l'accesso ai benefici contributivi. In questa fase transitoria, restano ferme le ordinarie procedure in vigore, i datori di lavoro possono quindi continuare ad effettuare le comunicazioni obbligatorie tramite i consueti sistemi territoriali.

Si ricorda che questo nuovo adempimento, relativo alla piattaforma SIISL, è stato introdotto al fine di favorire la trasparenza nel mercato del lavoro e le pari opportunità tra i lavoratori, nonché di monitorare gli effetti dell'intervento pubblico. Il SIISL, infatti, esporrà gli esiti della verifica dei dati autocertificati dagli utenti iscritti, rendendoli disponibili ai datori di lavoro, anche al fine di rafforzare le garanzie di affidabilità e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro.

### **CIGS imprese in cessazione: chiarimenti sulla proroga 2026**

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 5 del 31 marzo 2026, ha fornito chiarimenti in merito alla proroga per l'anno 2026 del trattamento di CIGS in favore dei lavoratori dipendenti di imprese in cessazione, come previsto dalla legge di Bilancio 2026 (art. 1, c. 172, L. 199/2025).

In particolare, la misura consente l'autorizzazione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non prorogabili, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, previo accordo governativo.

La circolare individua due ipotesi alternative che legittimano l'accesso alla proroga:

- continuità aziendale, in presenza di concrete e attuali prospettive di cessione, anche parziale, dell'impresa, con conseguente riassorbimento occupazionale;
- salvaguardia occupazionale, qualora sussistano concrete prospettive di significativo riassorbimento dei lavoratori, anche indipendentemente dalla prosecuzione dell'attività.

Ai fini dell'istruttoria, l'amministrazione dovrà quindi valutare alternativamente:

- un piano di cessione aziendale, documentato e coerente con le modalità già applicate nel 2025;
- un piano di recupero occupazionale, conforme ai criteri del D.M. 94033/2016.

In quest'ultimo caso, è richiesto che il piano preveda il riassorbimento di almeno il 70% degli esuberanti, anche attraverso strumenti di politica attiva del lavoro, quali percorsi formativi, incentivi all'esodo e iniziative di ricollocazione coordinate con le Regioni.

## **Nuovo bonus mamme: disponibile la funzione "Chiedi riesame"**

L'INPS, con il messaggio n. 1187 del 2 aprile 2026, rilascia la funzionalità "Chiedi riesame" per l'integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli, il cd. Nuovo bonus mamme.

L'Istituto richiama la circolare n. 139/2025 per informazioni sul bonus e le relative istruzioni per la presentazione delle domande, nonché l'integrazione del Manuale Utente in caso di necessità.

Le domande di riesame possono essere presentate tramite il sito istituzionale dell'INPS ([www.inps.it](http://www.inps.it)), seguendo il percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Per genitori" > "Vedi tutti i servizi" > "Nuovo Bonus mamme".

La richiesta di riesame deve essere inoltrata entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale della domanda. In alternativa, qualora successiva, il termine decorre dalla data di pubblicazione del messaggio, ossia il 2 aprile. È possibile presentare una sola richiesta di riesame per ciascun mese in cui il bonus non è stato riconosciuto.

La funzionalità “Chiedi riesame” permette di chiedere il riesame delle domande nello stato di:

- “respinta”, con cui l’utente chiederà il riesame totale della domanda;
- “accolta”, “erogazione in corso”, “conclusa”, con cui l’utente chiederà il riesame parziale, ossia solo per i mesi per i quali la domanda non è stata accolta. A tal proposito l’Istituto specifica che è possibile consultare il provvedimento di accoglimento in “Ricevute e provvedimenti” della domanda del Nuovo bonus mamme, dove è riportato l’esito della richiesta per ciascun mese.

L’INPS precisa, infine, che questa nuova funzione permette di correggere eventuali dati errati, inserire nuovi rapporti di lavoro e modificare, visualizzare o eliminare quelli già indicati, limitatamente ai mesi presenti nella domanda per i quali il bonus non è stato riconosciuto.

Per completare la richiesta di riesame è necessario indicare le motivazioni e allegare l’eventuale documentazione a supporto. Nella sezione dedicata alle motivazioni è inoltre possibile segnalare eventuali inesattezze relative ai dati anagrafici dei figli indicati nella domanda.

## **Contributo SANIMODA: aumento dal 1° aprile 2026**

Dal 1° aprile 2026, aumenta il contributo destinato al Sanimoda, fondo di assistenza sanitaria integrativa, così come previsto dall’ultimo rinnovo del CCNL Concia. L’importo trimestrale a carico del datore di lavoro passerà da 42€ a 51€ per ciascun lavoratore.

In conseguenza di questo aumento, sarà attivato il nuovo Piano Sanitario Premium che mette a disposizione ulteriori coperture tanto per il dipendente quanto per il suo nucleo familiare.

Nel versamento viene compresa la copertura LTC (Long Term Care) che garantisce una rendita vitalizia in caso di non autosufficienza e un pacchetto di servizi dedicati alla persona.

Attenzione, dunque, all’adeguamento delle tabelle contributive per il corretto adeguamento del valore della competenza del secondo trimestre 2026.

## **Determinato il costo medio orario del lavoro per il personale di imprese multiservizi**

Il Ministero del Lavoro, con il decreto direttoriale n. 25 del 30 marzo 2026, ha determinato il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi per gli operai e per gli impiegati, sia a livello nazionale che a livello provinciale, a valere dai mesi di luglio 2025, maggio e ottobre 2026, maggio e dicembre 2027, luglio e ottobre 2028 e marzo 2029.

Il costo, riportato nelle tabelle allegate al decreto, è suscettibile di oscillazioni in relazione:

- a) ad eventuali benefici di cui l'impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
- b) ad oneri derivanti dall'applicazione di eventuali accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennità, ecc.);
- c) ad oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all'attuazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

## **Via libera a ISCRO e DIS-COLL se i contributi alla gestione separata risultano pagati correttamente**

L'INPS, con il messaggio n. 1129 del 31 marzo 2026, ha fornito nuove precisazioni in merito agli obblighi ricadenti sugli iscritti alla Gestione separata che intendano accedere alle indennità ISCRO e DIS-COLL.

Si ricorda che destinatari dell'ISCRO sono i liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o a una società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata e in possesso dei requisiti legislativamente previsti, tra cui la regolarità contributiva e l'assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie. Ai fini dell'accesso all'indennità, l'iscrizione alla Gestione separata deve essere formalizzata a cura del libero professionista.

La DIS-COLL è invece prevista a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, degli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio. Ai fini dell'accesso alla misura, oltre all'iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata, è richiesto, tra i vari requisiti, il versamento di un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente all'evento di cessazione dal lavoro e il predetto evento.

L'istituto ha rilevato che numerosi destinatari delle misure non hanno provveduto alla formalizzazione dell'iscrizione alla Gestione separata, con la conseguente reiezione delle relative domande di accesso alle relative misure.

Con il messaggio in commento viene chiarito che la mancata formalizzazione non pregiudica la liquidazione della prestazione nel caso in cui sia stato assolto l'obbligo del versamento contributivo alla Gestione separata.

Ai fini dell'accesso all'indennità DIS-COLL, l'Istituto ha considerato soddisfatto il requisito dell'iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata in presenza sia della formale iscrizione alla medesima Gestione sia del versamento dell'aliquota contributiva in misura piena prevista per i lavoratori interessati non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria

Resta fermo che la formalizzazione rimane necessaria, quindi occorre provvedere a sanare la posizione contributiva, procedendo all'iscrizione formale.

## **L'interesse di dilazione e differimento dei debiti contributivi scende al 4,15%**

L'INPS, con la circolare n. 39 del 2 aprile 2026, ha reso noto che, a decorrere dal 28 marzo 2026, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 38/2026, l'interesse di dilazione e di differimento è pari al tasso del 4,15 % annuo.

Il tasso del 4,15% annuo trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 28 marzo 2026.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore (8,15%), di cui alla circolare n. 100/2025, non subiranno alcuna modifica.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso del 4,15% annuo si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2026.

## **Borse di studio erogate da enti pubblici: imponibili ai fini Irpef**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 101 del 2 aprile 2026, ha chiarito che le borse di studio erogate da enti pubblici in favore dei figli e orfani di iscritti a

specifiche gestioni previdenziali devono essere assoggettate a tassazione come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Il caso riguarda le borse di studio corrisposte nell'ambito della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché delle analoghe gestioni (Assistenza Magistrale e Fondo ex Ipost), finanziate tramite contributi degli iscritti e destinate a premiare il merito scolastico e universitario dei beneficiari.

L'ente istante aveva prospettato la possibilità di qualificare tali somme come redditi di lavoro dipendente esclusi da imposizione ai sensi dell'art. 51, c. 2, lett. f-bis), del TUIR, trattandosi di prestazioni erogate, indirettamente, in favore dei familiari dei dipendenti. Di conseguenza, secondo tale impostazione, le borse non avrebbero dovuto concorrere né alla formazione del reddito IRPEF dei percipienti né alla base imponibile IRAP dell'ente.

L'Agenzia delle Entrate non condivide tale interpretazione e ribadisce che il corretto inquadramento fiscale dipende dal rapporto tra soggetto erogante e beneficiario. Nel caso di specie, manca un rapporto di lavoro diretto tra l'ente e lo studente beneficiario: pertanto, le somme rientrano nell'ambito dell'art. 50, c. 1, lett. c), del TUIR, come redditi assimilati a lavoro dipendente.

Viene, inoltre, richiamato l'orientamento già espresso in precedenti documenti di prassi, secondo cui, in assenza di una specifica previsione di esenzione, le borse di studio sono imponibili. Non è, quindi, applicabile il regime di esclusione previsto per le erogazioni del datore di lavoro a favore dei familiari dei dipendenti.

Sul piano operativo, l'Agenzia conferma la correttezza del comportamento tenuto dall'ente, che aveva assoggettato le somme a tassazione e rilasciato la relativa certificazione unica.

Infine, sotto il profilo IRAP, le borse di studio concorrono alla formazione della base imponibile dell'ente erogante, in coerenza con la qualificazione delle stesse come componenti rilevanti ai fini fiscali.

## **Cassa Commercialisti: versamento anche tramite F24 dal 4 maggio 2026**

Con la Risoluzione 13/E del 1° aprile 2026, l'Agenzia delle Entrate rende nota la causale contributiva per il versamento tramite modello F24 dei contributi previdenziali, assistenziali, nonché delle relative sanzioni ed interessi dovuti dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti.

Ciò in forza della convenzione stipulata il 15 ottobre 2025 tra l’Agenzia delle entrate e la Cassa, con cui è stato regolato tale servizio di riscossione. Dunque, in un’ottica di semplificazione e digitalizzazione, i commercialisti potranno usufruire di una modalità ulteriore di versamento dei contributi, che si aggiunge ai consueti addebiti diretti Sdd, PagoPa e Mav.

A questo scopo è stata istituita la causale contributo “E150” (“Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC”) che andrà compilata nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi”, nel campo “causale contributo”, unicamente in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “importi a debito versati” inserendo:

- nel campo “codice ente”, il codice “0015”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, un codice univoco e personale, composto da caratteri numerici fino a 9 cifre, generato dalla Cassa, per ogni scadenza contributiva, e reso disponibile dalla stessa all’interno dei servizi *online*;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa”, il mese di gennaio (01) e l’anno del versamento, nel formato “MM/AAAA”
- nel campo “periodo di riferimento: a mm/aaaa”, il mese di dicembre (12) e l’anno del versamento, nel formato “MM/AAAA”.

L’Agenzia precisa che la causale sarà operativamente efficace con decorrenza 4 maggio 2026.

## **Deducibilità ai fini IRAP del costo del personale all’estero: i chiarimenti del fisco**

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 95 del 1° aprile 2026, ha confermato che è possibile dedurre dalla base imponibile dell’IRAP il costo complessivo del personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato ed impiegato all’estero, senza che nel Paese estero vi sia una stabile organizzazione.

Il personale della società interpellante, operante all’estero, risultava regolarmente inquadrato ai fini lavoristici e contributivi in Italia. Come sottolinea la risposta, non disponendo la società di una stabile organizzazione all’estero, l’intero valore della produzione netta dalla stessa prodotto risultava imponibile in Italia. Conseguentemente,

in applicazione dell'art. 11, co. 4-octies del d.lgs. n. 446/1997, anche il costo del personale impiegato all'estero era deducibile ai fini dell'imposta, sempre nel rispetto del principio di inerenza.

## **Fondo paritetico interprofessionale FONDOFORMAZIONE: modalità operative per l'adesione**

Con il messaggio n. 1147 del 31 marzo 2026, l'INPS fornisce le modalità operative per l'adesione al Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua FONDOFORMAZIONE.

Già con decreto del Ministro del Lavoro pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025, il Fondo ha ricevuto personalità giuridica con autorizzazione a finanziare piani formativi. Il Fondo è stato istituito dall'accordo interconfederale sottoscritto il 27 aprile 2023 tra CONFLAVORO PMI e CONF.S.A.L. e opera per la formazione continua per i lavoratori delle imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalle citate sigle sindacali.

I datori di lavoro interessati dovranno inserire in Uniemens il codice di adesione "FFOR" nell'elemento <Adesione> di <FondoInterprof>, contenuto nell'elemento <DenunciaAziendale>; l'adesione ha effetto con decorrenza dal periodo di paga (mese di competenza del flusso UniEmens) in cui viene inserito il codice.

Nel caso in cui l'azienda sia già iscritta ad un altro Fondo, affinché l'adesione al nuovo FONDOFORMAZIONE sia effettiva, è necessario indicare nel medesimo flusso UniEmens sia il codice di adesione sia quello di revoca.

Il messaggio rimanda alla circolare n. 107 del 1° ottobre 2009 per quanto riguarda la disciplina dei Fondi interprofessionali, cui fare riferimento anche in questo caso.

Per l'iscrizione dei datori di lavoro agricoli, il codice di adesione "FFOR" dovrà essere inserito nella dichiarazione trimestrale "DMAG-Unico", tramite l'apposita funzione "Fondi Interprofessionali". Da qui, potranno essere effettuate le operazioni di: adesione al Fondo prescelto, eventuale revoca del precedente Fondo, adesione a nuovo Fondo. Come sopra, se non risulta l'esplicita revoca al Fondo precedente eventualmente presente, non è ammessa l'adesione al nuovo.

Il Messaggio riporta in ultimo le istruzioni contabili ai fini della rilevazione contabile del contributo da destinare al finanziamento del Fondo da parte dei datori di lavoro iscritti.

## Riscossione contributi: nuove convenzioni con gli enti bilaterali

L'INPS, con le circolari nn. 34, 35 e 36 del 27 marzo 2026, ha reso noto che sono state stipulate tre nuove convenzioni per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento degli enti bilaterali, tra cui quella con l'Ente Bilaterale Confederale (EBICON).

Il versamento dei contributi deve avvenire tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo "ECON" attribuito dall'Agenzia delle Entrate, a seguito della richiesta inoltrata dall'INPS per conto dell'Ente, con la risoluzione n. 5/E del 4 febbraio 2026.

La riscossione dei contributi è effettuata dall'INPS, per conto dell'Ente, contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all'INPS.

La seconda convenzione è stata stipulata con l'Ente Bilaterale Nazionale Plurisettore - Organismo Paritetico (EBIPS). Il versamento dei contributi deve avvenire utilizzando il codice tributo "EPOP".

Invece, la terza convenzione è stata sottoscritta con l'Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori (E.SE.LAV.). Per questo ente, il versamento dei contributi deve avvenire utilizzando il codice tributo "ESE6".

Tutte le convenzioni hanno validità fino al 31 dicembre 2026 e sono rinnovabili per un ulteriore triennio su specifica richiesta dell'Ente da fare pervenire entro il mese di giugno 2026 all'Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Alla data di scadenza, in mancanza di tale istanza, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l'Istituto interromperà l'esecuzione del servizio di riscossione dei contributi senza necessità di ulteriori atti e comunicazioni.

È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da fare pervenire all'altra a mezzo PEC.

## DURC regolare anche quando INPS accoglie la domanda di rateazione oltre i 15 giorni

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6142 del 17 marzo 2026, afferma la legittimità della regolarizzazione del DURC anche nel caso in cui l'INPS accolga la domanda di rateazione oltre i 15 giorni, purché l'interessato abbia presentato tale richiesta entro il suddetto termine.

Nel caso specifico, il datore di lavoro, dopo aver ricevuto l'invito a regolarizzare in seguito all'emissione di un DURC interno negativo, aveva presentato la richiesta di rateazione del debito INPS entro 15 giorni, termine stabilito dall'art. 7, comma 3, del DM 24.10.2007 ai fini della regolarizzazione della posizione contributiva. L'ente aveva accolto il piano di ammortamento e l'interessato aveva dunque proceduto al pagamento delle rate. Successivamente, l'INPS inviava al datore di lavoro delle note di rettifica per recuperare diverse mensilità di contribuzione, disconoscendo l'intera agevolazione contributiva fruita adducendo quale giustificazione la mancata regolarizzazione entro i 15 giorni di tempo. Infatti, a norma dell'art. 1 della legge n. 296/2006 comma 1175, i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del DURC da parte datoriale.

L'INPS ricorreva in giudizio contestando il rispetto dei termini per la regolarizzazione ritenendo quindi irregolare la posizione contributiva in oggetto.

La Corte Suprema respinge il ricorso dell'INPS attribuendo rilevanza alla data di presentazione della richiesta di rateazione e non al momento in cui l'Ente fornisce riscontro, di conseguenza il datore di lavoro risultava perfettamente regolare e, dunque, l'INPS non aveva titolo per pretendere le somme indicate nelle note di rettifica.

In sostanza, la Cassazione privilegia la posizione del contribuente dando importanza al momento in cui questo si attiva per rendersi disponibile a risanare la propria posizione e non ai tempi di risposta dell'ente, poiché, diversamente, "sarebbe esposto all'alea dei tempi di risposta dell'Ente interessato, finendo così per dipendere non dalla volontà e dal comportamento di parte privata ma da fattori esterni alla sua sfera di controllo".

Di conseguenza, poiché in questo caso l'INPS aveva approvato la rateizzazione, la posizione del datore di lavoro deve considerarsi regolare e quindi ben poteva continuare a fruire delle agevolazioni contributive in essere, non potendo essere fatte valere le note di rettifica da parte dell'INPS.

## APPROFONDIMENTI

### SIISL al via: istruzioni operative per l'uso

Con il messaggio n. 1153 del 31 marzo 2026, l'INPS fornisce le prime istruzioni operative ai fini dell'applicabilità della piattaforma SIISL in continuità con il comunicato ministeriale del 30 marzo 2026.

Innanzitutto, si ribadisce in premessa la non obbligatorietà dell'adempimento e la sua applicazione in via sperimentale nelle more del completamento del recepimento della direttiva (UE) 2023/970 in materia di trasparenza e parità retributiva nonché dell'adozione del decreto attuativo di cui all'art. 14 del decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159.

Dal 1° aprile 2026 i soggetti abilitati possono pubblicare le *vacancy* anche successivamente all'assunzione purché siano coerenti con l'assunzione per la quale si intende richiedere il beneficio contributivo. Inoltre, sarà possibile l'invio, la gestione e la consultazione delle Comunicazioni obbligatorie UNILAV, in via alternativa ai consueti canali regionali.

Il messaggio specifica che i soggetti abilitati all'inserimento delle comunicazioni obbligatorie sono:

- Datori di lavoro e loro intermediari
- Consulenti del lavoro e soggetti abilitati ai sensi della legge n. 12/1979

Mentre per l'inserimento delle *vacancy*:

- Datori di lavoro e loro delegati
- Agenzie per il lavoro e altri soggetti abilitati alla pubblicazione di annunci di lavoro a norma del d.lgs. n. 276/2003

Particolare riguardo viene riservato alla pubblicazione delle *vacancy*, che possono essere pubblicate anche successivamente all'assunzione (l'offerta verrà archiviata dal sistema e non proposta a chi cerca lavoro). Si specifica che dovranno essere coerenti con l'UNILAV inviato in riferimento a:

- Datore di lavoro
- Tipologia di contratto di lavoro

- Profilo professionale ricercato

Dal punto di vista dell'Uniemens, per i benefici contributivi riguardanti un lavoratore assunto dopo il 1° aprile 2026, è prevista una modalità di trasmissione sperimentale che consiste nella compilazione della sezione <InfoAggCausaliContrib> indicando l'*id vacancy* all'interno dell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> di <InfoAggCausaliContrib>, valorizzando l'attributo <TipIdentMotivoUtilizzo> con "ID\_VACANCY".

Le modalità di richiesta di abilitazione, presentazione delle Cob e pubblicazione delle *vacancy* restano disponibili sul portale "Servizi Lavoro" del ministero del Lavoro e sul sito istituzionale dell'Istituto.

## Contributo asilo nido con permesso di soggiorno semestrale

L'INPS, con la circolare n. 29 del 27 marzo 2026, ha fornito le indicazioni operative per la presentazione delle domande, a decorrere dal 2026, volte a ottenere le agevolazioni per la frequenza degli asili nido pubblici e privati, a seguito del DL 95/2025 (L. 118/2025) che ha disposto l'ultrattività delle domande presentate e accolte a decorrere dal 1° gennaio u.s.

In merito ai requisiti per la richiesta del contributo è stato precisato che possono accedere al beneficio anche i cittadini extracomunitari purché in possesso della Carta blu per i lavoratori qualificati o di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo con validità almeno semestrale, oltre ai permessi di soggiorno per lavoro subordinato, stagionale, assistenza minori, protezione speciale ecc...

Invece, le domande di contributo presentate dai titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione possono essere accolte ma la liquidazione della prestazione è effettuata con riserva di ripetizione a seguito dell'evoluzione giurisprudenziale o normativa in materia.

Sono equiparati agli stranieri anche gli apolidi, i rifugiati politici e i titolari di protezione internazionale.

Se il permesso di soggiorno è scaduto alla data di presentazione della domanda, considerato che in attesa della definizione del procedimento di rinnovo gli effetti dei diritti esercitati cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso stesso, per l'accesso al contributo è necessario presentare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Il beneficio è revocato nel caso di mancato rinnovo del permesso di soggiorno con ripetizione dei contributi erogati.

L'INPS evidenzia che il genitore che esercita la responsabilità genitoriale del minore può registrare direttamente on line la delega a proprio nome per l'esercizio dei diritti del figlio minore compresa la richiesta del contributo.

Il contributo può essere richiesto anche dall'affidatario del minore in affidamento temporaneo o preadottivo.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione.

La domanda di contributo può essere presentata per le spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e per le forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

Il "contributo asilo nido" deve essere richiesto dal genitore che sostiene l'onere del pagamento della retta, mentre il "contributo forme di supporto presso la propria abitazione", deve essere richiesto dal genitore che coabita con il figlio e ha dimora abituale nel medesimo comune.

La circolare sottolinea che coloro che hanno richiesto e ottenuto il "contributo asilo nido" per almeno una mensilità di un anno solare non possono richiedere il "contributo forme di supporto presso la propria abitazione" per il medesimo anno solare.

Dal 1° gennaio 2026 l'importo del contributo è parametrato al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione. Tale valore è neutralizzato dagli importi percepiti a titolo di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) dai componenti del nucleo ISEE. A tal riguardo, l'INPS precisa che la neutralizzazione delle somme percepite per l'AUU viene effettuata decurtando il valore dell'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione dell'importo dell'AUU, rapportato al parametro della scala di equivalenza della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Nella compilazione della domanda per il "contributo asilo nido", il richiedente deve indicare con riferimento alla struttura educativa prescelta la tipologia dell'asilo nido selezionando uno dei valori "Pubblico" o "Privato". Il valore "Pubblico" può essere selezionato esclusivamente per gli asili nido comunali e per le sezioni primavera delle scuole dell'infanzia statali o comunali.

Infine, si ricorda che per ottenere il rimborso, il richiedente deve allegare la documentazione attestante l'effettivo sostenimento della spesa effettuata con modalità tracciabili.

Tra le forme di pagamento valide, purché effettuate a nome del richiedente e/o del minore, vi può anche essere l'attestazione del datore di lavoro comprovante l'avvenuto pagamento della retta o l'evidenza della trattenuta in busta paga (documentazione ammessa esclusivamente per gli asili nido aziendali).

## **TFS e TFR nella PA: riepilogati i termini per il pagamento**

L'INPS, con la circolare n. 30 del 27 marzo 2026, ha riepilogato i termini di liquidazione del TFS e TFR in favore dei dipendenti delle pubbliche Amministrazione, a seguito dei significativi interventi legislativi che hanno interessato l'argomento, da ultimo dalla Legge di Bilancio 2026 che ha ridotto da 12 a 9 mesi il termine dilatorio per il pagamento dei medesimi trattamenti per coloro che maturano i requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2027.

I tempi di erogazione del TFS/TFR differiscono a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro e dell'eventuale maturazione del diritto a pensione.

In particolare, il pagamento del TFS/TFR deve avvenire:

- in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, entro 105 giorni dalla cessazione dal servizio;
- in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, per scadenza del termine del contratto a tempo determinato, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio o per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata, decorsi dodici mesi dal collocamento a riposo ed entro i tre mesi successivi, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2026;
- in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio o per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata, decorsi nove mesi dal collocamento a riposo ed entro i tre mesi successivi con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti pensionistici a fare data dal 1° gennaio 2027;
- in tutti gli altri casi di cessazione dal servizio (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione), decorsi ventiquattro mesi dalla data di cessazione dal servizio ed entro i tre mesi successivi.

Invece, in merito alle modalità di erogazione delle prestazioni, il TFS/TFR viene corrisposto:

- in unica soluzione, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 50.000 euro;
- in due importi annuali, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 50.000 euro, ma inferiore a 100.000 euro; in tale caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
- in tre importi annuali, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 100.000 euro; in tale caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

Il pagamento delle rate successive alla prima resta confermato dopo dodici mesi dal diritto al primo pagamento.

## Rilasciata la versione 4.31.5 dell'allegato tecnico Uniemens

L'INPS ha rilasciato la release 4.31.5 del 30/3/2026 dell'allegato tecnico Uniemens, nonché la versione 55.0 dell'elenco dei Codici contratto della sezione "PosContributiva".

Le novità di maggior interesse, per quanto riguarda l'allegato tecnico, sono le seguenti.

### Appendice B

#### Lavoratori dipendenti "Denuncia Individuale":

- Inserito **codice** **ID\_VACANCY** in TipolIdentMotivoUtilizzo in IdentMotivoUtilizzoCausaledi InfoAggCausaliContrib di DatiRetributivi. *Si tratta del codice identificativo univoco (ID vacancy), attribuito nell'ambito della piattaforma SIISL del Ministero del Lavoro.*
- Inserito **codice** **ELM3** in CodiceCausale di InfoAggCausaliContrib di DatiRetributivi. *Si tratta del codice riferito all'esonero lavoratrici madri di 3 o più figli introdotto dall'art. 1, co. 210 della Legge di bilancio 2026. Potrà essere utilizzato dopo che saranno pubblicate le istruzioni di riferimento.*

### Lavoratori dipendenti "DenunciaAziendale":

- Inserito **codice FFOR** in CodFondo di Adesione di FondoInterprof.
- Inserito **codice N983** in CausaleACredito di AltrePartiteACredito. *Il codice riguarda la sospensione contributiva prevista per gli eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna, della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi, D.L. n.25/2026. Potrà essere utilizzato dopo che saranno pubblicate le istruzioni di riferimento.*

### Lavoratori parasubordinati:

- Inserito **codice 21** in TipoRapporto di Collaboratore. *Si riferisce alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo (circolare INPS n. 22/2026).*
- Inserito **codice 42** in CodCalamita di Collaboratore. *Anch'esso, in analogia con quanto previsto per i dipendenti, si riferisce alla sospensione contributiva per gli eventi meteorologici verificatisi nei territori delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia. È valido dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026 ed è attesa la circolare/messaggio con le relative istruzioni.*

### Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>:

- Inserito **codice 73** in CodiceRecupero di RecuperoSgravi di GestPensionistica di Gestioni di E0 PeriodoNelMese e di V1 PeriodoPrecedente. *Il codice si riferisce all'esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 210 a 213, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ovvero quello previsto in relazione alle lavoratrici madri di 3 o più figli. Potrà essere utilizzato dopo che saranno pubblicate le istruzioni di riferimento.*
- Sono stati inoltre aggiornate le descrizioni dei codici riferiti al congedo parentale e al congedo per malattia dei figli, al fine di adeguarli alle previsioni di cui alla Legge di bilancio 2026.

### Appendice I

#### Lavoratori agricoli <DenunciaAgrilIndividuale>:

- Inseriti i **codici LA, LB** in CodAgi di AgevolazioneAgr di DatiAgriRetribuzione. *Sono riferiti, rispettivamente, all'esonero per le assunzioni di donne madri almeno 3 figli disoccupate e per il recupero degli arretrati del medesimo esonero (utilizzabile solo dopo la pubblicazione delle istruzioni di riferimento).*

## Riscossione contributi: al via il nuovo schema convenzionale

L'INPS, con la circolare n. 37 del 31 marzo 2026, ha reso noto di aver chiesto a tutti gli Enti convenzionati per la riscossione dei contributi da destinare al loro finanziamento, di esprimere il proprio interesse alla sottoscrizione del nuovo schema convenzionale che ha validità fino al 31 dicembre 2026.

La convenzione è rinnovabile per un ulteriore triennio su specifica richiesta dell'Ente, da fare pervenire entro il mese di giugno 2026 all'Istituto previdenziale a mezzo PEC. Alla data di scadenza, in mancanza di tale istanza, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l'INPS interromperà l'esecuzione del servizio di riscossione dei contributi senza necessità di ulteriori atti e comunicazioni. È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da fare pervenire all'altra a mezzo PEC.

La circolare n. 37/2026 ricorda che la riscossione dei contributi è effettuata dall'INPS, per conto dell'Ente, contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all'INPS.

Quesiti ultimi, ai fini del versamento dei contributi in argomento, devono indicare, in sede di compilazione del mod. F24, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale attribuita all'Ente di riferimento nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, del campo "importi a debito versati".

L'Ente provvede a comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.

Inoltre, l'Ente ha dichiarato all'atto della sottoscrizione della convenzione, mediante dichiarazione sostitutiva, la misura e la periodicità del contributo per singolo lavoratore, che i datori di lavoro, in applicazione delle previsioni contrattuali, sono tenuti a versare.

Per il servizio di riscossione dei contributi e di fornitura dati, l'Ente corrisponde all'INPS, a titolo di rimborso dei relativi costi, gli importi di seguito indicati:

- a) 7.200,00 euro *una tantum*, per il finanziamento degli oneri connessi allo sviluppo e alla gestione di procedure amministrative e informatiche connessi alla convenzione;
- b) 1.900,00 euro annui, per il finanziamento dei costi ricorrenti;
- c) 0,32 euro per ogni rigo del modello F24 utilizzato, comprensivi del costo delle attività di gestione della riscossione, del controllo, del riversamento del contributo

all'Ente versato dai datori di lavoro, nonché del costo per il servizio di fornitura dei dati.

Infine, si ricorda che l'INPS è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dei datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi, nonché verso terzi, derivante dall'applicazione della convenzione.

## Impatriati: dal 2027 regole più stringenti

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026, il decreto-legge n. 38 del 27 marzo 2026, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. Tra le novità più rilevanti, si segnalano le seguenti:

- Art. 2 - Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati. Nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2027, si introduce un ulteriore divieto di cumulo per gli effetti dell'opzione di cui all'art. 24-bis del TUIR (opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia). Gli effetti dell'opzione non sono cumulabili con gli effetti previsti dall'art. 44 del D.L. 78/2010 (Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero), dall'art. 16 del D.Lgs. 147/2015 (Regime speciale per lavoratori impatriati), e, ora, per i soggetti di cui sopra, con gli effetti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 209/2023 (Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati). All'uopo, si rammenta che l'art. 24-bis del TUIR prevede che le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia (cioè che, per la maggior parte del periodo d'imposta, hanno la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti) possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al c. 2 dello stesso articolo, dei redditi prodotti all'estero a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione. Per effetto dell'esercizio dell'opzione è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione; l'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva di cui sopra non è cumulabile con: - l'incentivo per il rientro dei ricercatori, cioè l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo la residenza fiscale nel territorio dello Stato; - il regime speciale per gli impatriati (che continua

a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31.12.2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data); - per i soggetti che si trasferiscono a decorrere dal periodo d'imposta 2027, il nuovo regime agevolativo per gli impatriati, cioè la concorrenza alla formazione del reddito complessivo di redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, entro il limite annuo di 600.000 euro, limitatamente al 50% del loro ammontare;

- Art. 6 - Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni. La L. 199/2025, con i commi da 140 a 142 dell'art. 1, ha modificato l'art. 25-bis, c. 5, del DPR 600/1973 includendo nell'obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari alcuni soggetti prima esentati, ossia:
  - agenzie di viaggio e turismo;
  - agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
  - agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.
 La novità doveva essere applicata sulle provvigioni corrisposte a partire dall'1.3.2026. Tale decorrenza viene ora, dall'art. 6 in analisi, posticipata all'1.5.2026;
- Art. 9 - Soglia per l'esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti. Ai sensi dell'art. 36, c. 6-quater, del D. Lgs. 36/2021, le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, c. 2, del DPR 600/1973 (ritenuta alla fonte del 20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe). Sulle somme versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore del decreto (28.3.2026) fino al 31.12.2026, non si applicano le ritenute alla fonte se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte. Si ricorda che la misura era già stata prevista dalla L. 18/2024 (conversione del Milleproroghe 2024), ma poi non più prorogata. In base al susseguirsi delle norme,

la disciplina fiscale applicabile ai premi è la seguente: · premi erogati dal 29.2.2024 al 31.12.2024: esonero da ritenuta fino a 300 euro; · premi erogati dal 1.1.2025 al 27.3.2026: nessun esonero da ritenuta; · premi erogati dal 28.3.2026 al 31.12.2026: esonero da ritenuta fino a 300 euro; · premi erogati dal 1.1.2027: nessun esonero da ritenuta.

## Bonus giovani 2026 fino al 30 aprile

L'INPS ha ricordato che la conversione in legge del decreto "Milleproroghe" (legge 27 febbraio 2026, n. 26), ha confermato e aggiornato il bonus per le assunzioni o per le trasformazioni del contratto a termine in tempo indeterminato fino al 30 aprile 2026, di giovani under 35 anni.

Per rientrare nella misura è necessario avere un'età non superiore a 35 anni e non aver mai avuto, in precedenza, un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Rispetto allo scorso anno, ricorda l'INPS, l'azienda ha uno sgravio contributivo del 100%, se l'assunzione genera un incremento occupazionale netto (il numero totale dei dipendenti deve aumentare rispetto alla media dell'anno precedente).

Se invece l'azienda assume, ma non aumenta il numero complessivo dei dipendenti, lo sconto contributivo scende al 70%.

Dal 1° aprile è, infine, teoricamente attivo l'obbligo per le aziende di pubblicare le posizioni aperte sul portale SIISL. Dopo la pubblicazione del decreto attuativo da parte del Ministero, la ricerca del lavoro diventerà dunque più trasparente e digitale.

L'INPS ricorda comunque che l'efficacia definitiva di alcune misure dipende anche dal via libera della Commissione europea. I datori di lavoro devono essere in regola con i contributi (DURC) e le norme di sicurezza per poterti offrire queste agevolazioni.

L'incentivo non è uguale ovunque sul territorio nazionale. Il massimale dell'esonero è pari a:

- 500 euro mensili per le assunzioni effettuate in tutto il territorio nazionale;
- 650 euro mensili per quelle effettuate presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.

Anche la finestra per il Bonus ZES è stata estesa alle assunzioni effettuate fino al 30 aprile 2026. L'agevolazione segue le stesse modalità del Bonus giovani, puntando a favorire l'inserimento lavorativo stabile nelle regioni del Sud Italia.

Il Bonus donne (art. 23, d.l. 60/2024) è invece un esonero contributivo fino a 650 euro al mese per un massimo di 24 mesi. Riguarda le assunzioni di lavoratrici, anche delle regioni Marche e Umbria, che avverranno entro il 31 dicembre 2026.

L'assunzione deve generare un aumento netto dell'occupazione in azienda e coinvolgere:

- donne senza impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (ovunque residenti);
- donne senza impiego da almeno 6 mesi residenti nella ZES Unica Mezzogiorno;
- professioniste operanti in settori con forte disparità di genere.

I bonus giovani, donne e ZES (Zona Economica Speciale) si richiedono all'INPS tramite istanza telematica presentata dai datori di lavoro privati sul Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).

## Domande lavori usuranti 2027: scadenza al 1° maggio 2026

L'INPS, con il messaggio n. 1188 del 2 aprile 2026, ha fornito le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2026, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti da parte dei lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l'accesso al pensionamento nel corso del 2027.

Il messaggio recepisce le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026, chiarendo che anche per il 2027 non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita ai requisiti pensionistici previsti per i lavoratori usuranti, con conseguente blocco degli incrementi fino al 31 dicembre 2028.

La domanda può essere presentata dai lavoratori dipendenti del settore privato, anche in presenza di cumulo contributivo con gestioni autonome, nonché dai giornalisti ex INPGI-1 confluiti nel Fondo lavoratori dipendenti dal 1° luglio 2022, secondo specifiche regole di valorizzazione contributiva.

Con riferimento ai requisiti, per i lavoratori impegnati in mansioni usuranti, addetti alla linea catena e conducenti di mezzi pubblici, è richiesto:

- almeno 35 anni di contribuzione;

- età minima di 61 anni e 7 mesi (dipendenti) o 62 anni e 7 mesi (autonomi);
- raggiungimento rispettivamente di quota 97,6 e 98,6.

Requisiti differenziati sono previsti per i lavoratori notturni, in base al numero di giornate lavorate annue, con soglie anagrafiche e quote più elevate nei casi di minore intensità dell'attività notturna.

Il messaggio disciplina anche il regime delle decorrenze, stabilendo che la presentazione tardiva della domanda comporta uno slittamento della pensione fino a un massimo di tre mesi, mentre per il comparto scuola e AFAM si applicano finestre fisse (1° settembre o 1° novembre).

Le domande devono essere trasmesse telematicamente, corredate dal modulo "AP45" e dalla documentazione idonea a comprovare lo svolgimento dell'attività usurante. Non sono ammesse dichiarazioni tardive del datore di lavoro in sostituzione della documentazione coeva.

All'esito dell'istruttoria, l'Istituto comunica:

- l'accoglimento della domanda (anche con riserva);
- il differimento per carenza di copertura finanziaria;
- oppure il rigetto.

Infine, l'accesso al pensionamento anticipato è subordinato alla successiva presentazione della domanda di pensione, con verifica definitiva del possesso dei requisiti al momento della decorrenza.

## Assegni familiari 2026

Dal 1° gennaio 2026 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

L'Inps con la circolare n. 32 del 27 marzo 2026 ha individuato i limiti di reddito familiare e mensile relativi all'anno in corso per il riconoscimento degli assegni familiari e della maggiorazione di pensione.

Da tali trattamenti sono esclusi, analogamente all'assegno per il nucleo familiare, i figli per i quali va richiesto l'assegno unico universale direttamente all'Inps anche da parte dei beneficiari degli assegni familiari che sono le categorie specificate di seguito unitamente ai relativi valori fissi che andranno poi moltiplicati per il numero degli aventi diritto considerati a carico del titolare:

- 1) 8,18 euro mensili per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
- 2) 10,21 euro mensili per i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
- 3) 1,21 euro mensili per i piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

I limiti di reddito familiare sono stati rivalutati del tasso dell'1,8% ai fini della spettanza e della misura degli assegni ai beneficiari indicati, mentre i nuovi limiti di reddito mensili, agganciati al valore del trattamento minimo di pensione (611,85 euro mensili), da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per i genitori, il coniuge e i figli sono per il 2026 pari a:

- 861,69 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
- 1.507,96 euro per due genitori ed equiparati.

## QUESITI IN MATERIA DI LAVORO

 **QUESITO**

### Superminimo solo per alcuni mesi dell'anno

È possibile erogare un superminimo solo per alcuni mesi dell'anno che ricorrono tutti gli anni? Ad esempio, 500 euro nei mesi di giugno e luglio a fronte di un maggior impegno del lavoratore in termini quantitativi (esempio elaborazione delle dichiarazioni dei redditi). Vorrei conoscere le modalità corrette. Si badi che non si vuole usare il premio.

 **RISPOSTA**

Il superminimo individuale è una voce della retribuzione che va ad aggiungersi ai minimi tabellari stabiliti dalla contrattazione collettiva. È un istituto di origine negoziale, che trae la sua fonte dagli articoli 1322 e 2099 del codice civile, ed è dunque fondato sull'autonomia contrattuale (individuale e collettiva), con integrazioni interpretative fornite dalla giurisprudenza.

Sebbene sia stato precisato di non voler ricorrere allo strumento del premio o ad una voce equivalente una tantum, si deve comunque rilevare che, nel caso in esame, tale soluzione risulterebbe la più appropriata, in considerazione della natura compensativa della retribuzione. Qualora si intendesse far concorrere l'importo ad altri istituti, come ad es. il TFR, ciò potrebbe essere espressamente previsto nella lettera di erogazione senza problemi in quanto previsione di maggior favore per il dipendente.

Ad ogni modo, tornando alla richiesta specifica, il superminimo si trova nella piena disponibilità delle parti poiché è un elemento della retribuzione che si aggiunge ai minimi inderogabili stabiliti dalla contrattazione collettiva e dalla legge. È dunque possibile che le parti, dopo aver stabilito il riconoscimento di un superminimo, lo riducano o lo eliminino tramite successivo accordo. In particolare, in merito alla riduzione del superminimo individuale precedentemente riconosciuto, si rinvia ad un parere del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del 26 ottobre 2009 n. 12, che ne confermava la possibilità.

Non si rinvergono espressi divieti di prevedere degli importi di superminimo individuale in alcuni periodi dell'anno; tuttavia, si segnalano alcuni aspetti che potrebbero esporre a rischio di contestazioni. Infatti, la presenza in alcuni mesi di tali importi potrebbe creare discordanze in ambito di individuazione delle retribuzioni di fatto da comunicare ai fini delle indennità ad enti come INPS (ad esempio in caso di malattia) ed INAIL (ad esempio in caso di denuncia di infortunio). Altro aspetto da considerare è l'eventualità che il

dipendente in un secondo momento possa lamentare gli importi come parte della retribuzione irriducibile e dunque farne valere le differenze.

Si suggerisce pertanto di ricorrere ad un accordo individuale tra le parti in cui si stabiliscano condizioni e durata del superminimo, oltre a giustificarne la previsione sulla base dell'aumento dell'attività lavorativa. Sicuramente più prudente sarebbe prevedere un superminimo spalmato sulle 13 mensilità (a titolo di esempio si suppone che siano 13), anziché in due sole mensilità. Dunque, anziché 500€ per i mesi di luglio e agosto, prevedere  $1000\text{€}/13 = 76,92\text{€}$  di superminimo assorbibile mensile che porrebbe al riparo dai casi dubbi di cui si è detto sopra, sempre specificando nell'accordo che il maggior valore ha scopo compensativo strettamente connesso alla maggiore gravosità delle mansioni svolte, riservandosi poi di ridurlo di pari importo nel momento in cui venisse meno la causa giustificatrice della corresponsione.

 **QUESITO**
**Quesito welfare**

Se l'azienda usa una piattaforma per gestire il welfare, tecnicamente a gennaio l'azienda mette a disposizione 1000 euro per ogni dipendente, per vari settori di welfare.

Se alcuni dipendenti non riescono ad utilizzare l'importo di euro 1.000,00 entro l'anno, nella CU va inserito comunque euro 1000 oppure l'importo che il dipendente ha utilizzato entro il 31/12 dell'anno stesso?

 **RISPOSTA**

Nella certificazione unica non trova esposizione il "plafond" di 1.000 euro, ma solo il valore dei benefit/servizi welfare effettivamente erogati/messi a disposizione nel periodo d'imposta, a seguito della scelta del dipendente.

Al riguardo, si ricorda quanto precisato dall'Agenzia delle entrate con la risposta all'interpello n. 212/2019, ovvero che in base al principio di cassa, che presiede la determinazione del reddito di lavoro dipendente, la retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore. Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro sia con riferimento alle erogazioni in natura mediante l'assegnazione di beni o servizi, ovvero il momento di percezione coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell'erogante (datore di lavoro) per entrare in quella del dipendente.

Inoltre, i servizi welfare si considerano percepiti dal dipendente, e conseguentemente esclusi dal reddito nei limiti previsti dall'articolo 51, commi 2 e 3, del TUIR, nel momento in cui quest'ultimo effettua la scelta del servizio welfare tramite la piattaforma, indipendentemente dal successivo momento in cui il servizio venga utilizzato o il rimborso erogato, ovvero il datore di lavoro provveda al versamento dei contributi al fondo di previdenza o alla cassa sanitaria.

Nell'ipotesi in cui le spese sostenute dal lavoratore costituiscano per quest'ultimo un onere detraibile o deducibile, il momento in cui il datore di lavoro le rimborserà rileverà ai fini della compilazione, da parte di quest'ultimo quale sostituto d'imposta, dell'apposita sezione della Certificazione Unica riservata ai "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione" ai sensi dell'art. 51 del TUIR.

## DATA MANAGEMENT

# ZUCCHETTI



Pec [datamanagementhrm@legalmail.it](mailto:datamanagementhrm@legalmail.it)

**lavorofacile.it**  
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Piazza Mino Zucchetti, 1 Lodi, 26900



[info@lavorofacile.it](mailto:info@lavorofacile.it)  
0371 941332



[www.lavorofacile.it](http://www.lavorofacile.it)

